

## LE “NUOVE” DICHIARAZIONI D’INTENTO

Facendo seguito alla ns news 25.2014 in cui veniva specificato che le nuove **regole di gestione delle lettere di intento** relative alle operazioni poste in essere dall’01/01/2015 sono così strutturate:

1. il **soggetto che intende acquistare** beni e servizi senza applicazione dell’IVA, in quanto esportatore abituale dotato di sufficiente plafond, **trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate la lettera di intento**
2. il **medesimo soggetto, stampa la dichiarazione unitamente alla ricevuta, e la invia al proprio fornitore;**
3. quest’ultimo, grazie ad una **utility ad accesso libero riscontra sul sito dell’AE l’avvenuto invio** telematico dei dati all’Agenzia, e provvede alla emissione della fattura senza applicazione del tributo, richiamando i numeri di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento.

Ci si trova nelle seguenti situazioni:

- a. fino all’11 febbraio 2015, gli **operatori consegnano o inviano la dichiarazione di intento** al proprio cedente o prestatore **secondo le modalità vigenti anteriormente** alla emanazione del Provvedimento;
- b. tuttavia, gli **operatori possono volontariamente avvalersi della nuova procedura.**

Quindi:

1. per poter pretendere l’acquisto con dichiarazione d’intento, **fino al 11.02.2015 sarà sufficiente aver inviato al proprio fornitore il modello cartaceo**
2. chi la riceve, dovrà trasmetterle allo Studio per l’invio all’AE
3. il fornitore non può pretendere la “nuova” dichiarazione d’intento prima di effettuare le operazioni post 12.02.2015 anche se è buona prassi fargliela avere per i primi giorni del mese di febbraio per questo:

entro il 26.01.2015 lo Studio emetterà:

- a. un’apposita Circolare in cui chiederà ai clienti che intendono acquistare dai propri fornitori mediante lettera d’intento la dichiarazione compilata con eventuale integrazione per eventuali nuovi dati richiesti
- b. procederà all’invio delle stesse all’Agenzia delle Entrate
- c. procederà all’invio delle stampe della dichiarazione d’intento e della ricevuta dell’invio perché venga trasmessa al proprio fornitore

Per chi si trova invece nella **condizione di fornitore** di cliente che ha chiesto la fatturazione “non imponibile art. 8 c” con emissione di lettera d’intento cartacea (vecchia maniera) di iniziare ad avvisarlo che **per le operazioni successive al 12 febbraio 2015 sarà necessario aver ricevuto la “nuova” dichiarazione d’intento** con relativa ricevuta **con un anticipo congruo** per poter effettuare il controllo della stessa sul sito dell’AE e, dopo aver stampato e allegato il buon esito del controllo effettuato alla dichiarazione con ricevuta ricevute, fatturare come richiesto.

**Studio Dott. Begni & Associati**